



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE

- Presidente -

Sent. n. sez. 70/2019

MAURA NARDIN

UP - 10/01/2019

R.G.N. 29201/2018

ALDO ESPOSITO

- Relatore -

GIUSEPPE PAVICH

DANIELA DAWAN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile

(omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 22/03/2018 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso per difetto di interesse.

E' presente l'avvocato

(omissis)

del foro di NAPOLI in difesa di (omissis)

(omissis) che chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con sentenza resa il 22 marzo 2018, il Giudice di Pace di Napoli ha dichiarato estinto il reato di lesioni personali colpose contestato ad (omissis) per intervenuta condotta riparatoria ex art. 35, D.Lgs. 274/2000, per avere lo stesso colposamente provocato le suddette lesioni a (omissis) omettendo di custodire adeguatamente il proprio cane (un boxer) che aggrediva la donna: fatto occorso in (omissis)
- 1.1. La decisione del Giudice di Pace era fondata sul fatto che il ^(omissis) aveva provveduto, in esito all'infruttuoso tentativo di conciliazione, alla riparazione del danno da lui cagionato, mediante consegna alla persona offesa di un assegno dell'importo di € 1.500,00; la condotta riparatoria *de qua*, accompagnata da una lettera di scuse, era stata ritenuta satisfattiva indipendentemente dal positivo apprezzamento della persona offesa; né vi erano ragioni ostative alla definizione del giudizio, in mancanza di permanenti conseguenze dannose o pericolose del reato e in presenza di un ristoro che il giudicante riteneva idoneo a soddisfare le esigenze riparatorie correnti nel caso di specie.
- 2. Avverso la sentenza ricorre agli effetti civili la parte civile (omissis) (omissis) per il tramite del suo difensore. Il ricorso, preceduto da una breve premessa (nella quale vengono riassunti i fatti e vengono altresì rivendicate le ragioni in diritto sottese all'ammissibilità del ricorso) é articolato in due motivi.

Nel primo l'esponente lamenta violazione di legge, affermando che la condotta riparatoria – peraltro realizzata ex art. 162-ter cod.pen. e non ex art. 35, d.lgs. 274/2000 - ha formato oggetto di repechâge strumentale alla quarta udienza successiva a quella di riparazione, condotta posta poi in essere due udienze dopo, laddove essa é comunque avvenuta oltre il termine pacificamente indicato come perentorio ai fini della tempestività della condotta riparatoria ex art. 35, D.Lgs. 274/2000.

Con il secondo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla statuizione del Giudice di pace con la quale é stata ritenuta congrua la condotta riparatoria in esame, avuto riguardo alla sostanziale assenza di un percorso argomentativo a tal fine nella sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso é inammissibile, per carenza d'interesse.
- 1.1. La questione dell'impugnabilità a fini civili, ad opera della parte civile, delle sentenze di proscioglimento per condotta riparatoria é stata definita



recentemente in senso negativo, con pronunzia della Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264238) nella quale si é affermato il principio in base al quale non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

- 1.2. Detta decisione, che ha risolto un contrasto di giurisprudenza sul punto, muove dalla considerazione che l'unica ipotesi nella quale possono dirsi concretamente pregiudicate le pretese risarcitorie della parte civile é costituita dalla pronuncia assolutoria: ciò in quanto é consolidato l'orientamento nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sia civili che penali, che limita l'efficacia extrapenale del giudicato alle sole ipotesi previste dall'art. 652 cod. proc. pen., ossia alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento o a giudizio abbreviato (qualora, in quest'ultimo caso, la parte civile abbia accettato tale rito), sempreché con la pronunzia assolutoria sia stato positivamente ed effettivamente accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso é stato compiuto in adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
- 1.3. Le Sezioni Unite, nella sentenza Sbaiz, hanno sottolineato *in subiecta* materia che l'ordinamento prevede l'efficacia della sentenza a fini extrapenali in "limitate ipotesi che, costituendo appunto un'eccezione, sono soggette ad un'interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti, concernenti gli elementi relativi alla insussistenza del fatto, alla non commissione dello stesso ed alla non illiceità per l'esistenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. E' stata dunque esclusa l'efficacia delle pronunce di improcedibilità, sia di quelle emesse, per ragioni anche di merito, prima del dibattimento (artt. 425 e 469 cod. proc. pen.), sia di quelle di carattere processuale (per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento (artt. 529 e 531 cod. proc. pen.)".
- 1.4. La peculiarità del caso di specie sta nel fatto che, come dedotto dal ricorrente, la pronunzia di proscioglimento per condotta riparatoria non é qui intervenuta alla prima udienza di comparizione, ma dopo alcune udienze di rinvio, sempre in fase predibattimentale.

Peraltro, il già richiamato dictum delle Sezioni Unite ha chiarito che il principio in base al quale la parte civile non può impugnare ai fini civili la



sentenza di proscioglimento per condotta riparatoria va correlato non già alle modalità dell'accertamento attraverso il quale la riparazione sia stata ritenuta congrua e satisfattiva, ma all'insuscettibilità di tale pronunzia di formare giudicato con efficacia in sede extrapenale. Non assumerebbe rilievo, ai fini dell'accoglimento del ricorso, neppure l'eventualità che il Giudice di pace avesse fondato il proprio convincimento sulla base di accertamenti ulteriori rispetto a quelli in esito ai quali, normalmente "allo stato degli atti", viene valutata la satisfattività della riparazione ex art. 35, D.Lgs. 274/2000 (in tal senso vds. Sez. 4, n. 1359 del 02/12/2016 - dep. 2017, Zhu, Rv. 268876).

- 1.6. Ne consegue che va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile, e che tanto assume rilievo dirimente ai fini della specifica disamina dei motivi di lagnanza: in ordine ai quali, peraltro, basterà osservare che le considerazioni appena svolte rendono evidente la manifesta infondatezza delle lagnanze espresse dal ricorrente con il primo motivo di ricorso (ivi comprese quelle relative alla qualificazione della riparazione ex art. 162-ter cod.pen., per la quale il termine ultimo é fissato entro il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado); e che, quanto al vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo, esso a ben vedere non sussiste, atteso che comunque il giudicante ha argomentato la satisfattività della somma versata a titolo di riparazione, rispetto alle esigenze di riprovazione e di prevenzione dal commettere in futuro analoghe condotte, sulla base del comportamento resipiscente dimostrato dall'imputato e all'assenza di conseguenze dannose o pericolose permanenti al momento della suddetta condotta.
- 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2019.

Il Consigliere estensore

(Giuseppe Havich)

Il Presidente (Salvatore Dovere)

IL FUNZIONAPIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irane Caliendo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 0 FEB. 2019